



Siena _____

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI SIENA GROSSETO E AREZZO

Via di Città 138/140 – 53100 SIENA
Tel: centralino +39 0577 248111 – fax +39 0577
270245

E-mail: sabap-si@beniculturali.it –
PEC: mbac-sabap-si@mailcert.beniculturali.it
Sito internet: www.sabap-siena.beniculturali.it

Al Comune di Bibbiena
bibbiena@postacert.toscana.it

Alla Regione Toscana
regionetoscana@postacert.toscana.it

Al Segretariato Regionale
della Toscana
mbac-sr-tos@mailcert.beniculturali.it

OGGETTO: COMUNE DI BIBBIENA (AR) - Variante al RU 1-2020 e contestuale variante al PS 1-2020 per il recupero di un edificio industriale in loc. Palazzetto all'interno del territorio urbanizzato ai sensi degli artt. 17 e 238 della Legge Regionale Toscana 12 novembre 2014, n. 65. Avvio del procedimento e verifica di assoggettabilità a VAS.

Proponente: Comune di Bibbiena.

Con riferimento alla richiesta del Comune di Bibbiena prot. n. 13916 del 28/08/2020, acquisita in atti di questo Ufficio con prot. n. 18740 del 28/08/2020;

Esaminata la documentazione tecnica trasmessa inerente il procedimento in oggetto;

Preso atto che l'area oggetto d'intervento è posta marginalmente alla Strada Regionale ed in prossimità del Torrente Archiano, è circondata da terreni ancor oggi utilizzati per funzioni agricole ed è tutelata per legge ex art. 142 lett. c) del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

di seguito una breve descrizione dei contenuti della variante in oggetto.

L'intervento prevede il recupero di un fabbricato esistente per la realizzazione di un complesso sportivo polivalente lungo la strada vicinale dell'Archiano che conduce alla pista ciclabile, in destra idrografica del torrente Archiano e in sinistra idrografica del fosso Sorrassa a circa 230 m a nord del ponte della S.R. n.71 (Umbro Casentinese Romagnola). Per la realizzazione della nuova previsione verrà riutilizzato, mediante ristrutturazione interna, il fabbricato sul fronte strada e realizzato, inoltre, un nuovo fabbricato, previa demolizione degli altri manufatti esistenti quali un pergolato, un capannone ed un fabbricato a pian terreno (originariamente destinato ad uso uffici). L'intervento, sull'edificio esistente da ristrutturare, consentirà di realizzare: un bar, un ristorante e degli spazi per accoglienza atleti al pian terreno mentre al primo piano saranno realizzati una zona riunioni e otto camere per foresteria. Nel nuovo fabbricato si prevede la realizzazione di due campi da calcetto e, nell'area adiacente all'edificio preesistente, l'installazione di 6 piste da bowling. Sopra l'impianto bowling è prevista la realizzazione, con struttura leggera in acciaio, di un solaio intermedio alla stessa quota del piano di calpestio del primo piano del fabbricato esistente così da creare un'area per sala riunioni, sala giochi con gonfiabili per bambini e spazio aggiuntivo per il ristorante; da questa zona si potranno seguire, attraverso una vetrata, le partite di calcetto nei due campi sottostanti. In adiacenza al nuovo fabbricato, lungo il lato sud verranno realizzati a piano terra locali spogliatoi per atleti, arbitri e istruttori, nonché altri locali destinati a pronto soccorso, magazzino e ufficio. Lungo il lato nord verranno realizzati a piano terra: un fabbricato per cucina, spogliatoi, servizi per il personale e servizi per i clienti del ristorante bar.

Per quanto di competenza archeologica, esaminata la documentazione relativa all'intervento in oggetto e verificato che non interferisce con beni di interesse archeologico tutelati ai sensi degli artt. 12 e 13 del D.lgs. 42/2004, si ritiene che l'intervento non debba essere sottoposto a Vas.

Tuttavia si sottolinea che la realizzazione di tutte le opere che comportano interventi di modifica del suolo, e in generale l'effettuazione di escavazioni e movimento terra, sono potenzialmente dannose per il patrimonio archeologico.

Si ribadisce pertanto che qualora durante i lavori di escavazione si verificassero scoperte archeologiche fortuite, è fatto obbligo, ai sensi della normativa vigente in materia (art. 90 e ss. D.Lgs. 42/2004), degli artt. 822, 823 e, specialmente, 826 del Codice Civile, nonché dell'art. 733 del Codice Penale, di sospendere i lavori e avvertire entro 24 ore questo Ufficio, il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza competente per territorio, e provvedere alla conservazione temporanea dei beni rinvenuti.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

L'eventuale rinvenimento di emergenze archeologiche nell'area oggetto di intervento potrebbe comportare l'imposizione di varianti al progetto in realizzazione, nonché l'effettuazione di indagini archeologiche approfondite finalizzate alla documentazione delle eventuali emergenze antiche ed ai relativi interventi di tutela.

Si raccomanda inoltre, al fine dell'espressione delle valutazioni di competenza legate agli specifici rischi archeologici, di tenere in considerazione, nelle fasi di attuazione dei futuri interventi di lavori pubblici quanto previsto dalle norme vigenti in merito alla Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico (DLgs 50/2016, art. 25).

Per quanto sopra, verificate le disposizioni contenute nel Piano di Indirizzo Territoriale della Regione Toscana con valenza di Piano Paesaggistico, approvato con Delibera del Consiglio Regionale (n. 37 del 27/03/2015) in merito all'ambito in oggetto, considerata l'entità dell'intervento, **questa Soprintendenza ritiene comunque che il procedimento debba essere assoggettato a VAS.**

Si comunica che, ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., il funzionario incaricato come Responsabile del Procedimento è l'Arch. Mariella Sancarlo (via Ricasoli, 1- Arezzo; tel. 0577.248111), alla quale, gli aventi diritto, ai sensi degli artt. 7 e 9 della citata legge, possono riferirsi per eventuali e ulteriori chiarimenti e che il Funzionario responsabile di zona competente in materia di beni archeologici è la Dr.ssa Ada Salvi.

Avverso al presente atto, le Amministrazioni statali, regionali o locali, coinvolte nel procedimento possono chiedere il riesame amministrativo ai sensi dell'art. 12, comma 1 bis del D. Legge n. 83 del 31.05.2014, convertito in Legge n. 106 del 29.07.2014.

MS/AS/sf

IL SOPRINTENDENTE
Andrea MUZZI

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa